

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2002

Disposizioni concernenti la vendita al dettaglio di bombolette
spray contenenti vernici

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei problemi che maggiormente affliggono le città italiane è rappresentato dai graffiti illegali, che imbrattano facciate di palazzi, carrozze di treni e metropolitane, fiancate di autobus, sottopassaggi, saracinesche di negozi e, in generale, qualunque spazio libero, pubblico o privato, preso di mira da bande di persone armate di bombolette *spray*.

Di fronte al dilagare del fenomeno, gli amministratori locali si trovano in grave difficoltà, in quanto il nostro ordinamento giuridico non offre, al momento, strumenti idonei a far cessare l'opera devastatrice dei vandali: ogni comune ha scelto una sua politica di contrasto, adottando misure emergenziali, che si sono però dimostrate incapaci di risolvere o, quantomeno, contenere il problema, come dimostrano le stime fornite dal comune di Milano, dove si calcola che ogni anno sono ben ventimila gli stabili privati da ripulire, per un'area «graffitata» di circa 1 milione e 800 mila metri quadrati, cui si aggiungono gli oltre 400 edifici imbrattati di proprietà del comune, per il ripristino dei quali è prevista una spesa di circa 75.000.000 di euro annui.

A questo si debbono aggiungere i danni che vengono prodotti dagli agenti chimici di cui sono costituite le vernici, i

quali penetrano in profondità nei monumenti, danneggiandoli in maniera irreversibile.

Tutto ciò testimonia la necessità di un serio intervento da parte del legislatore, che detti norme valide su tutto il territorio: attualmente risultano presentati in Parlamento alcuni disegni di legge finalizzati a contrastare il fenomeno principalmente attraverso l'inasprimento delle sanzioni irrogabili nei confronti dei «graffitari», nella giusta convinzione che ciò rappresenti un serio deterrente.

Con il presente disegno di legge si vuole affiancare a tali misure di carattere repressivo un intervento di natura eminentemente preventiva, che agisca cioè nella fase della vendita al dettaglio delle vernici *spray*, che indubitabilmente costituiscono «l'arma del delitto»: e così, accanto al divieto della vendita di tale prodotto ai minori d'età, si prevede altresì l'obbligo di annotare le generalità degli acquirenti maggiorenni in un apposito registro vidimato annualmente da parte degli uffici periferici del Ministero delle attività produttive.

Tutto ciò nella convinzione che si compia un ulteriore passo avanti nella lotta al degrado urbano, come richiesto con forza dall'intera collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La vendita al dettaglio di bombolette *spray* contenenti vernici è subordinata all'annotazione su apposito registro dei seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita dell'acquirente e sua residenza;
- b) data di acquisto;
- c) numero di confezioni acquistate.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono eseguite a cura del venditore su un registro vidimato annualmente dagli organi periferici del Ministero delle attività produttive.

3. È vietata la vendita di bombolette *spray* contenenti vernici a persone minori di anni diciotto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.000.

5. Le Forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico e il Ministero delle attività produttive, attraverso i propri organi periferici, vigilano sull'applicazione della presente legge ed esercitano il controllo nei confronti dei venditori.

6. Le spese occorrenti per le attività ispettive e di controllo svolte dal Ministero delle attività produttive sono a carico del bilancio del medesimo Ministero.

